



CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA E DOCUMENTO DI SINTESI

CLIENTI PRIVATI

DIRITTO ALLA PROVVISIO	Il diritto alla provvigione maturerà al momento della comunicazione di concessione del Finanziamento da parte dell'Ente Erogante.
PROVVIGIONE A FAVORE DEL MEDIATORE	<p>Il Cliente riconoscerà al Mediatore una provvigione pari al _____% (_____per cento) sull'importo del Finanziamento deliberato, dovuta anche se il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle indicate nella richiesta iniziale, o avrà rinunciato, per qualsiasi motivo, all'erogazione del finanziamento approvato dalla Banca o dell'Intermediario Finanziario.</p> <p>Per i Prodotti Prestiti Personali, la provvigione di mediazione sarà corrisposta unicamente dall'Ente Erogante al Mediatore. Nulla sarà quindi dovuto al Mediatore da parte del Cliente.</p> <p>Per i prodotti Cessione del Quinto dello Stipendio, Anticipo TFS e Delega di Pagamento per lo svolgimento dell'incarico sarà dovuta dal Cliente al Mediatore una provvigione nella misura massima del 12,5% dell'importo montante, trattenuta e versata al Mediatore dall'Ente erogante prescelto al momento dell'erogazione del finanziamento, sul netto ricavo di quest'ultimo. L'importo puntuale della provvigione sarà indicato nella documentazione di trasparenza contrattuale che sarà consegnata prima della sottoscrizione del finanziamento stesso da parte del cliente.</p>
PENALE	A titolo di penale sarà dovuta, indipendentemente dalla prova del danno, una somma pari al 75 % della provvigione di Mediazione Creditizia concordata tra le parti calcolata sul capitale richiesto, fatto salvo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1382 cod. civ., il risarcimento del danno ulteriore, nei seguenti casi: (I) il Cliente non comunichi i dati richiesti dal Mediatore o non consegni la documentazione necessaria per l'istruttoria del finanziamento, (II) il Cliente comunichi dati falsi, o consegni documenti contraffatti o incompleti, (III) venga violato da parte del Cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto dal Contratto di Mediazione o il Cliente abbia rinunciato all'incarico prima della scadenza del Contratto di Mediazione, nel caso di Contratto irrevocabile, (IV) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro Contratto di Mediazione Creditizia (V) il Cliente abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di Credito o dell'Ente Erogante. In tali casi, il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore oltre alla penale sopra indicata ed all'eventuale risarcimento del danno ulteriore, il rimborso di tutte le spese da questo sostenute, opportunamente documentate.
SPESE	Sono a carico del cliente le spese di gestione della pratica a beneficio del soggetto finanziatore prescelto, le spese assicurative a copertura dell'immobile e di perizia se richieste dall'Ente Erogante, nonché le spese notarili e le imposte.
DURATA DEL CONTRATTO	La durata del Contratto di Mediazione verrà concordata tra Cliente e Mediatore tra un minimo di 90 giorni ed un massimo di 180 giorni in relazione alla complessità dell'istruttoria della pratica di finanziamento, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Mediazione medesimo. Nel caso in cui, alla scadenza della durata contrattuale concordata, attraverso l'intervento del Mediatore, il Cliente abbia sottoscritto la richiesta di finanziamento rivolta all'Ente Erogante, ma non abbia ancora ottenuto l'esito della stessa, la durata del Contratto di Mediazione si estenderà fino alla conclusione dell'iter della pratica. L'incarico potrà essere conferito al Mediatore Creditizio in modo Revocabile con 30 giorni di preavviso ovvero irrevocabile per tutta la durata del Contratto.
DIRITTO DI ESCLUSIVA	L'incarico di Mediazione potrà essere conferito dal Cliente in esclusiva a favore del Mediatore Creditizio per tutta la durata del Contratto ovvero senza vincolo di esclusiva
DIRITTO DI RECESSO/ RIPENSAMENTO	Il Cliente qualificabile come Consumatore, ricorrendone i presupposti ai sensi di quanto previsto dagli artt. 52 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005, può recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto a mezzo di lettera Raccomandata A/R o PEC. Gli estremi per l'invio del recesso sono rinvenibili nell'art. 6 del Contratto di Mediazione.
FORO COMPETENTE	Nel caso di insorgenza di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Como, salvo il caso in cui il Cliente sia qualificabile come Consumatore, poiché in tale ipotesi sarà competente il Foro Generale del luogo di residenza o di domicilio, se ubicato nel territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005.



CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Tra le "Parti":

Persona fisica Cliente:

Cognome Nome _____

Codice Fiscale _____

Indirizzo _____

CAP _____ Città _____ Prov. _____

Telefono fisso _____ Tel. Cellulare _____

E-mail _____

Nella persona del suo legale rappresentante sig. _____

E

il "Mediatore"

BluOrange Srl, con sede in Via Mazzini, 78 - 22063 Cantù (CO), Capitale Sociale 120.000 euro, iscrizione Registro Imprese di Como, Codice Fiscale e Partita IVA 02798370132, iscritta nell'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall' Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) di cui all'art. 128-undecies TUB, al n. M210, in persona di Allievi Federica, munito degli idonei poteri per la conclusione del presente Accordo.

PREMESSO CHE

- a) Il Cliente è interessato a ricercare un finanziamento avente le caratteristiche di cui al successivo art. 2 ("Finanziamento") e, a tal fine, intende avvalersi dell'attività di Mediazione Creditizia svolta da BluOrange Srl;
- b) La Mediazione Creditizia consiste nella messa in relazione di Banche o Intermediari Finanziari con la Clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l'attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di Mediazione Creditizia;
- c) Il Mediatore è in possesso di tutti i requisiti, dei mezzi, dell'esperienza e dell'organizzazione prevista per svolgere attività di Mediazione Creditizia;
- d) Il Mediatore è interessato a svolgere l'attività di Mediazione Creditizia a favore del Cliente.
- e) Il Cliente dichiara di avere ricevuto in precedenza, con un margine da lui ritenuto congruo, l'informativa precontrattuale e di trasparenza riguardante il servizio di Mediazione Creditizia (il Foglio Informativo e il modulo di presentazione del collaboratore), e di averne preso visione.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto ("Contratto di Mediazione").

Articolo 2 – Oggetto

Il Cliente conferisce al Mediatore, che accetta, l'incarico di metterlo in relazione con gli Istituti di Credito, le Banche e gli altri Intermediari Finanziari (di seguito anche "Enti Eroganti"), potenzialmente disposti ad erogare un Finanziamento, avente le caratteristiche seguenti e di assisterlo nella negoziazione con gli Enti Eroganti.

- Tipologia di Finanziamento: _____
- Capitale richiesto: euro _____
- Durata: mesi _____

Con la sottoscrizione del presente contratto di mediazione creditizia il Cliente espressamente dichiara ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005 di rientrare nella nozione di Consumatore, intendendosi con tale definizione la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.



Articolo 3 – Modalità di esecuzione dell’incarico ed esclusiva

3.1 Il Mediatore svolgerà l’attività prevista nel presente Contratto in piena indipendenza ed autonomia, senza essere legato al Cliente da alcun rapporto di subordinazione, dipendenza, rappresentanza e per lo svolgimento dell’incarico potrà avvalersi di Collaboratori regolarmente iscritti negli Elenchi tenuti dall’OAM.

3.2 Le attività previste per lo svolgimento del presente incarico (Contratto di Mediazione) verranno svolte in co-mediazione con _____ iscritto negli elenchi OAM al nr. M _____, senza alcun aggravio di costi per il Cliente.

3.3 Le parti pattuiscono che l’incarico è conferito:

con diritto di esclusiva a favore del Mediatore, in tal caso il Mediatore resterà l’unico soggetto autorizzato a svolgere l’attività di Mediazione Creditizia a favore del Cliente, il quale si impegna, per tutta la durata del Contratto, a non conferire ad altro soggetto un analogo incarico di Mediazione Creditizia, né ad agire in proprio per il reperimento del finanziamento

senza diritto di esclusiva a favore del Mediatore, in tal caso il Cliente potrà ricercare il Finanziamento direttamente o tramite altri intermediari del credito, impegnandosi però a rimborsare al Mediatore Creditizio le spese sostenute e documentate in esecuzione del presente Contratto, sino ad un ammontare massimo di € 500

3.4 Il Mediatore è autorizzato a ricercare e selezionare Banche e/o Intermediari Finanziari che potrebbero essere disponibili a concedere il Finanziamento a favore del Cliente, a raccogliere la richiesta di Finanziamento sottoscritta dal Cliente, a svolgere una prima istruttoria al fine della concessione del Finanziamento e ad inoltrare la richiesta di Finanziamento all’Ente Erogante.

3.5 Il Mediatore Creditizio, salva eventuale diversa indicazione del Cliente, potrà rivolgersi a Banche e/o Intermediari Finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività “in convenzione”), oppure potrà rivolgersi liberamente a Banche e/o Intermediari con i quali siano state concordate solo modalità di comunicazione degli oneri eventualmente a carico del Cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività “fuori convenzione”). Gli estremi delle Banche/Intermediari finanziari ai quali il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi per espletare l’incarico assegnato, sono rilevabili nel Foglio Informativo del Mediatore già consegnato al Cliente. Il Mediatore Creditizio potrà ricevere commissioni o altre somme dall’Ente Erogante per l’attività prestata in relazione al Contratto di credito. Qualora l’importo non fosse al momento noto, il Cliente riceverà comunicazione dell’importo effettivo entro la data di erogazione del finanziamento e, in relazione ai contratti di credito immobiliare, attraverso il modulo denominato “Prospetto Informativo Europeo Standardizzato” che gli sarà messo a disposizione dalla Banca e/o dall’Intermediario Finanziario.

3.6 Il Mediatore Creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all’entità delle spese di istruttoria applicate dai singoli Istituti di Credito. Le trattative per la definizione del Finanziamento sono di esclusiva competenza delle Banche e degli Intermediari Finanziari e, pertanto, qualora il Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, il Cliente non potrà lamentare, eccepire o vantare alcuna ragione di indennizzo, danno o quant’altro nei confronti del Mediatore ed il Mediatore non sarà tenuto a comunicargli, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle Banche e/o Intermediari Finanziari.

3.7 Il Mediatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti o omissioni di qualsiasi genere imputabili all’Ente Erogante, verificatisi nel corso dell’istruttoria e/o successivamente alla eventuale deliberazione ed erogazione del finanziamento.

Articolo 4 – Obblighi e dichiarazioni del Cliente

4.1 Il Cliente si impegna a:

- consegnare al Mediatore, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, la propria documentazione anagrafica, patrimoniale e reddituale, nonché a comunicare tutti i dati, le informazioni e consegnare la documentazione che il Mediatore riterrà necessari per l’istruttoria della pratica (quale, ad esempio, la documentazione comprovante la tipologia di lavoro svolto, la capacità reddituale e la capacità di rimborso del Finanziamento eventualmente erogato). Il Cliente dichiara sin da ora che la documentazione consegnata e i dati comunicati al Mediatore sono veritieri, corretti e completi, e manleva il Mediatore da qualsiasi azione, domanda o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del Mediatore stesso a causa della errata, falsa o incompleta fornitura dei dati e della documentazione a corredo della pratica di finanziamento. Il Cliente autorizza, inoltre, il Mediatore a comunicare i dati e a consegnare la documentazione alle Banche o agli Intermediari Finanziari cui il Cliente si rivolgerà per richiedere il Finanziamento;
- essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell’affare (es. domande, presentazione dei documenti richiesti dall’Ente Erogante, sottoscrizioni, garanzie);
- comunicare immediatamente al Mediatore qualsiasi variazione della propria posizione economica/patrimoniale e/o notizia idonea a compromettere e/o precludere l’accesso al credito o a modificare la propria capacità di adempiere alle obbligazioni.



4.2 Il Cliente dichiara di:

- non avere in corso alcun altro Contratto di Mediazione Creditizia, avente il medesimo oggetto del presente incarico;
 - non essere in palese stato di bisogno, non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, non avere sconfinamenti di fidi bancari, non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante di altri soggetti) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli Enti Eroganti, non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali.
 - avere a proprio carico le seguenti situazioni pregiudizievoli:
-
-

Articolo 5 – Obblighi del Mediatore

- 5.1 Il Mediatore si impegna a svolgere l'attività oggetto del presente Contratto con diligenza, correttezza, buona fede e nel rispetto della normativa in materia di Trasparenza.
- 5.2 Il Mediatore si impegna a comunicare al Cliente, in conformità dell'art. 1759 del Codice civile, le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza del Finanziamento che possono influire sulla richiesta e sull'erogazione dello stesso; nonché a comunicare al Cliente, entro un tempo ragionevole, l'accettazione ovvero il rifiuto dell'Ente Erogante di erogare il Finanziamento.
- 5.3 Il Mediatore, i suoi Collaboratori e Dipendenti si impegnano a garantire il segreto professionale e a trattare con la massima riservatezza e nelle forme di legge tutte le notizie, i dati e le informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del presente incarico.
- 5.4 Il Cliente consumatore potrà richiedere al Mediatore Creditizio, solo in caso di credito immobiliare, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun Ente Erogante;

Articolo 6 – Durata e recesso

- 6.1 Il presente Contratto avrà durata di _____ giorni e per tale periodo è
- Revocabile con almeno 30 giorni di preavviso prima della scadenza
 - Irrevocabile fino alla scadenza
- Alla scadenza di tale termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta, fatto salvo quanto previsto nel Foglio Informativo. Nel caso di Contratto revocabile, le Parti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni.
- 6.2 Il Cliente Consumatore, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 52 e ss. D.Lgs. n. 2005 n. 206, ha il diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del Contratto inviando al Mediatore una Raccomandata A/R all'indirizzo indicato nell'articolo 9, ovvero tramite posta elettronica
- 6.3 Il vincolo contrattuale si intenderà in ogni caso estinto ove il Finanziamento sia stato concesso grazie all'attività svolta dal Mediatore.
- 6.4 Il Mediatore si riserva il diritto di rinunciare all'incarico conferito, previa comunicazione via PEC inoltrata al solo Cliente richiedente, in ogni momento e senza che ciò generi per il Cliente diritto ad alcuna indennità o indennizzo.
- 6.5 La cessazione del Contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere ottenute attraverso la propria attività di Mediazione ed accettate dal Cliente. Nel caso in cui il Cliente abbia ottenuto parte o tutto il credito richiesto attraverso l'intervento del Mediatore Creditizio, o accettato la delibera di finanziamento che per motivi non imputabili al Mediatore verrà erogato oltre le tempistiche contrattualmente previste, permane l'obbligo di onorare il corrispettivo concordato tra le parti.



Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa e penali

Il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. per inadempimento imputabile al Cliente contestualmente al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione trasmessa dal Mediatore, nelle seguenti ipotesi: (i) il Cliente non comunichi i dati necessari all'istruttoria del finanziamento, o non consegni la documentazione richiesta dal Mediatore, (ii) il Cliente comunichi dati falsi, o consegni documenti falsi, contraffatti o incompleti, (iii) venga violato da parte del Cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto, (iv) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro Contratto di Mediazione Creditizia (v) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di Credito (Banca o Intermediario Finanziario).

In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e opportunamente documentate e una penale pari al 75% della provvigione di Mediazione Creditizia concordata tra le parti calcolata sul capitale richiesto, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'art. 1382 cod. civ.

Articolo 8 – Compenso spettante al Mediatore e spese

8.1 Il Cliente si impegna a corrispondere al Mediatore, in caso di parere positivo dell'Ente Erogante alla concessione del Finanziamento, una "Provvigione" del _____, _____% sull'importo deliberato/finanziato.

Per i Prodotti "Prestiti Personali" (PP), la provvigione di mediazione sarà corrisposta unicamente dall'Ente Erogante al Mediatore. Nulla sarà quindi dovuto al Mediatore da parte del Cliente.

Per i prodotti Cessione del Quinto dello Stipendio, Cessione del Quinto della Pensione, Anticipo TFS e Delega di Pagamento:

- a. Per lo svolgimento dell'incarico sarà dovuta dal Cliente al Mediatore una provvigione nella misura massima del 12,5% dell'importo lordo mutuato così come definito al successivo punto e).
- b. L'importo puntuale della provvigione, essendo dipendente dalla tipologia di prodotto e dall'ente erogante prescelto a seguito dell'istruttoria, non può essere determinato nella fase iniziale nella quale è sottoscritto il presente contratto di mediazione creditizia, ma sarà indicato nella documentazione di trasparenza contrattuale che sarà consegnata prima della sottoscrizione del finanziamento stesso da parte del cliente. La provvigione sarà in ogni caso dovuta solo ed esclusivamente nel caso in cui il finanziamento richiesto sia stato concesso ed erogato dall'Ente erogante.
- c. Il Cliente autorizza, sin d'ora, l'Ente erogante prescelto a trattenere l'intero importo delle provvigioni al momento dell'erogazione del finanziamento, sul netto ricavo di quest'ultimo, e a versarlo al mediatore. Nessuna ulteriore somma deve essere versata direttamente dal Cliente al mediatore.
- d. Il Cliente prende atto che il compenso per l'attività di mediazione svolta sarà corrisposto unicamente dall'Ente erogante prescelto secondo le condizioni contrattuali in essere con il Mediatore.
- e. La provvigione è calcolata sull'importo "montante" relativo al finanziamento erogato.
- f. Le provvigioni sono componenti di costo incluse nel calcolo del TAEG e del TEG del finanziamento concesso dal finanziatore.

L'intera provvigione sarà dovuta anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle sopraindicate o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione del finanziamento, conforme alle caratteristiche da lui indicate, approvato dalla Banca e/o dall'Intermediario Finanziario.

8.2 Il Mediatore fatturerà il compenso a seguito di comunicazione di parere positivo da parte dell'Ente Erogante, indicando quale termine di pagamento "pagamento a vista, data fattura".

Articolo 9 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi che, in caso di successiva variazione, dovranno essere da ciascuna parte tempestivamente comunicati all'altra:

per il Cliente: _____

per il Mediatore: BluOrange Srl - Via Mazzini, 78 - 22063 Cantù (CO), indirizzo e-mail: info@bluorange.net.

Articolo 10 – Privacy e avvisi informativi sulla trasparenza

10.1 Il Cliente dichiara di avere ricevuto l'informativa relativa alla normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR - Regolamento Europeo n. 2016/679 e normativa nazionale di riferimento e, preso atto di essa, consente il trattamento dei propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione del Contratto e per la comunicazione degli stessi agli Enti Eroganti.

10.2 Il Cliente dichiara di aver avuto a disposizione tempo sufficiente per consultare la documentazione precontrattuale, i prodotti



di interesse messi a disposizione dagli Enti Eroganti e il presente Contratto di Mediazione, con eventuali allegati, e di averne compreso in ogni suo punto il contenuto prima della sottoscrizione di quest'ultimo.

10.3 Il Cliente, inoltre, dichiara di aver preso atto dell'obbligo del Mediatore Creditizio di rispettare il D.Lgs. 231/07 in materia di anticiclaggio.

Articolo 11 – Foro Competente e reclami

11.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Como, ad eccezione del caso in cui il Cliente sia qualificabile come Consumatore, poiché in tale ipotesi sarà competente il Foro Generale del Consumatore, se ubicato nel territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005, ovvero, se ubicato nell'Unione Europea, ai sensi del Regolamento UE n. 593/2008, laddove applicabili.

11.2 Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto sarà effettuato per iscritto, tramite posta ordinaria all'indirizzo: BluOrange Srl - Ufficio Reclami - Via Mazzini, 78 - 22063 Cantù (CO) - o tramite posta elettronica all'indirizzo: info@bluorange.net o tramite PEC all'indirizzo: cantubluorange@pec.it e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:

11.3 Nominativo / denominazione e recapiti del Cliente

11.4 Data del Contratto di Mediazione

11.5 Riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto

11.6 Motivazione del reclamo

11.7 Richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio

11.8 Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito internet del Mediatore Creditizio, nella sezione "Reclami".

11.9 Il Mediatore Creditizio si impegna a rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

11.10 Il Cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") per controversie sorte direttamente con il Mediatore Creditizio.

Articolo 12 – Modifiche al Contratto

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Contratto potrà farsi solo per iscritto e previo comune accordo delle parti.

Luogo e data, _____

Il Cliente

Il Mediatore

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, vengono specificatamente approvati e sottoscritti gli articoli 3, (Modalità di esecuzione dell'incarico ed esclusività), 4 (Obblighi e dichiarazioni del Cliente), 6 (Durata e Recesso), 7 (Clausola risolutiva espressa e penali), 8 (Compenso spettante al Mediatore), 11 (Foro Competente e Reclami).

Data, _____

Il Cliente